



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10641 del 2010, proposto da:

ADRIATICA EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE, GEICO S.R.L., G & D PREFABBRICATI S.P.A., ognuna in persona dei propri rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall'avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso Nicola Marcone in Roma, piazza dell'Orologio, n. 7;

contro

COSILAM - Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso Mario Carcione in Roma, viale Parioli, n. 67;

nei confronti di

ICI IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. con Precal Sistemi Industriali s.r.l., PFG S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 01211/2010, resa tra le parti, concernente APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE E FORNITURE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO "POLO LOGISTICO E FLESSIBILITÀ NEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO"-RIS.DANNI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cosilam-Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Pesce, per delega dell'Avv. Marcone, e Di Sotto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (d'ora in avanti COSILAM) con bando in data 6

febbraio 2009 ha indetto una procedura aperta per la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione del progetto "Polo Logistico e Flessibilità", per un importo complessivo di €. 7.050.000,00 (di cui €. 206,250, 00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 175.000,00 per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione), categoria prevalente OG1, ulteriori categorie OG11, OS13, qualificazione obbligatoria, da aggiudicarsi col il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo i seguenti elementi: a) costo complessivo offerto [esecuzione e progettazione], 30 punti; b) valore tecnico delle varianti migliorative proposte rispetto al progetto a base di gara, tempo di esecuzione lavori, 70 punti).

All'esito della gara, cui hanno partecipato nove ditte, la commissione, esclusa la Interplan s.r.l. e valutate le offerte, la offerta economicamente più vantaggiosa, giusta verbale n. 20 del 3 giugno 2009, è risultata quella della costituenda A.T.I. tra I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. (capogruppo mandataria), PRECAL Sistemi Industriali s.r.l. (mandante), PFG s.r.l. (mandante cooptata) (d'ora in avanti A.T.I. I.C.I. s.r.l.), con punti 89,42 (di cui punti 61 per la parte tecnica e punto 28,42 per la parte economica).

Ritenute congrue le richieste giustificazioni fornite dalla predetta A.T.I. I.C.I. con la nota in data 15 giugno 2009, giusta relazione in pari data del Responsabile del procedimento, il Consiglio di amministrazione di COSILAM con delibera n. 117/09 del 17 giugno 2009 ha approvato i verbali di gara della commissione giudicatrice e, sulla base della relazione di congruità dell'offerta, ha aggiudicato definitivamente l'appalto alla predetta A.T.I., stabilendo di procedere alla stipula del relativo contratto ed alla consegna dei lavori.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, con la sentenza n. 1211 del 27 giugno 2010, nella resistenza di COSILAM e dell'A.T.I. I.C.I. (che aveva spiegato ricorso incidentale deducendo l'illegittima ammissione alla gara della ricorrente), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Adriatica Edilizia s.r.l. unipersonale, Geico s.r.l. e G & D Prefabbricati S.p.A. (che avevano partecipato alla gara in R.T.I., classificandosi al secondo posto con punti 78,66, di cui 50 punti per la parte tecnica e punti 28,66 per quella economica, d'ora in avanti R.T.I. Adriatica Edilizia) per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. I.C.I., dei verbali della commissione di gara n. 1 del 24 aprile 2009 (di ammissione dell'A.T.I. aggiudicataria), n. 9 del 14 maggio 2009, n. 17 del 26 maggio 2009, n. 19 del 1° giugno 2009, n. 20 del 3 giugno 2009 (di aggiudicazione provvisoria), della nota prot. 759 dell'8 giugno 2009, con cui il Responsabile del procedimento (d'ora in avanti, R.U.P.) aveva chiesto all'A.T.I. aggiudicataria la relazione giustificativa dell'offerta economica presentata), della relazione in data 15 giugno 2009 (con cui il R.U.P. aveva ritenuto valide le giustificazioni prodotte), lo ha rigettato, ritenendo infondate tutte le censure sollevate, prescindendo pertanto dall'esame del ricorso incidentale, dichiarato improcedibile.

In particolare, secondo il predetto tribunale:

- quanto al primo motivo, "Violazione del punto 3, lett. t) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e 93 del D.P.R. 554/1999", l'obbligo di dichiarazione di cui all'invocata clausola del bando riguardava esclusivamente le imprese componenti l'A.T.I., tra cui non rientrava l'impresa cooptata, cui si riferiva erroneamente la censura;

- quanto al secondo motivo, "Violazione del punto 3.2.1.2) del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del D.P.R. 554/99. Mancata indicazione dei requisiti da parte dei progettisti", la asserita omessa dichiarazione da parte dell'A.T.I. aggiudicataria dei servizi espletati nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando "per classi e categorie di lavori da progettare e di importo comunque pari a tre volte gli importi di ciascuna classe e categoria" (che secondo la tesi della ricorrente non era sostituibile con la dichiarazione ex art. 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), non era espressamente ed inequivocabilmente sanzionata con l'esclusione dalla gara;

- quanto al terzo motivo, “Violazione e falsa applicazione degli art. 86, quinto comma, del D. Lgs. 163/2006”, ugualmente non era espressamente prevista l’esclusione per la ditta concorrente che, come nel dedotto caso dell’A.T.I. aggiudicataria, non avesse corredato con le predette giustificazioni la propria offerta;

- quanto al quarto motivo, “Violazione art. 76 del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’allegato n. 2 del disciplinare di gara. Errata valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Violazione del principio della concorrenza ai sensi dell’art. 117, 2° comma Cost.”, non solo lo stesso criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa consentiva ex se la presentazione di varianti progettuali, per quanto nel caso di specie lo stesso bando le aveva espressamente previste e non poteva dubitarsi che quella proposta dall’A.T.I. aggiudicataria (consistente nella previsione di una nuova via di accesso) non stravolgeva l’idea progettuale posta a base della procedura selettiva;

- quanto al quinto motivo, “Violazione dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006. Incompetenza”, la commissione di gara si era legittimamente avvalsa ai fini della valutazione di congruità dell’offerta dell’A.T.I. aggiudicataria del r.u.p. che era un soggetto interno alla stessa amministrazione appaltante;

- quanto al sesto motivo, “Ulteriore violazione dell’art. 86, comma 5 del d. lgs. 163/2006. Apparenza del sub procedimento di verifica delle giustificazioni. Illegittimità e carenza istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sviamento del procedimento di verifica delle giustificazioni successivamente richieste”, non sussistevano le dedotte illegittimità, atteso che il r.u.p. aveva valutato le puntuali giustificazioni proposte dall’aggiudicataria.

3. Con rituale e tempestivo atto di appello tutte le originarie ricorrenti, Adriatica Edilizia s.r.l. unipersonale, Geico s.r.l. e G & D Prefabbricati S.p.A., hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentando l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di sei mezzi di gravame, così formulati: “I. Fondatezza del I motivo del ricorso di primo grado: Violazione del punto 3 lett. t) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e 93 del DPR 554/1999. Difetto di motivazione della sentenza gravata”; “II. Fondatezza del II motivo del ricorso di primo grado: violazione del punto 3.2.1.2) del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del DPR 554/1999. Mancata indicazione dei requisiti da parte dei progettisti”; “III. Fondatezza del III motivo del ricorso di primo grado: Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, quinto comma, del D. Lgs. 163/06. Mancata allegazione delle giustificazioni dei prezzi dell’offerta”; “IV. Fondatezza del IV motivo del ricorso di primo grado: Violazione dell’art. 76 del d. lgs. 163/2006. Violazione dell’allegato n. 2 del disciplinare di gara. Errata valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Violazione del principio della concorrenza ai sensi dell’art. 117, 2° comma Cost.”; “V. Fondatezza del V motivo del ricorso di primo grado: violazione art. 84 del d.lgs. 163/2006. Incompetenza” e “VI. Fondatezza del VI motivo del ricorso di I grado: ulteriore violazione dell’art. 86, comma 5 del d. lgs. 163/2006. Apparenza del subprocedimento di verifica delle giustificazioni. Illegittimità e carenza istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sviamento del procedimento di verifica delle giustificazioni successivamente richieste”.

Sono state in tal modo riproposte tutte le censure sollevate in primo grado, ad avviso delle appellanti, malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed erroneamente respinte, con motivazione approssimativa, errata ed affatto condivisibile.

E’ stata riproposta anche la domanda di risarcimento del danno, non esaminata in primo grado a causa dell’erroneo rigetto del ricorso; sono state altresì avanzate istanze istruttorie e di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio (con particolare riferimento al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria); l’A.T.I. I.C.I., cui pure ritualmente e tempestivamente risulta notificato l’atto di appello, non si è invece costituita in giudizio.

Ha resistito al gravame COSILAM, che ne chiesto il rigetto, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

4. Nell’imminenza dell’udienza di discussione le appellanti hanno illustrato con apposita memoria le proprie tesi

difensive.

All'udienza pubblica del 13 aprile 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

5. Possono essere esaminati congiuntamente i primi quattro motivi di gravame che concernono la legittimità dell'ammissione alla gara dell'A.T.I. aggiudicataria, i primi tre sotto il profilo rispettivamente della posizione dell'impresa cooptata (che avrebbe omesso di dichiarare la percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa), della omessa dichiarazione prevista dal punto 3.2.1.2. del bando di gara per i progettisti (circa i servizi espletati nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando) e della mancata allegazione all'offerta economica delle giustificazioni preventive, ed il quarto in relazione alla modifica progettuale contenuta nell'offerta tecnica (che, secondo le appellanti, non poteva essere considerata una semplice variante migliorativa).

Essi, ad avviso della Sezione, sono infondati.

5.1. In relazione alla prima questione, concernente la asserita omessa dichiarazione da parte della PFG s.r.l. di cui al punto 3, lett. t, del disciplinare di gara concernente la quota di partecipazione all'A.T.I. aggiudicataria, occorre precisare in punto di fatto che detta società era cooptata.

Infatti le imprese: 1) I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.r.l., quale mandataria capogruppo; 2) Precal Sistemi Industriali s.r.l., quale mandante, e 3) PFG s.r.l., quale mandante cooptata ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999 e dell'art. 37 del D. Lgs.n. 163 del 2006; hanno formulato in data 14 aprile 2009 ai fini della partecipazione alla gara in questione un'apposita "dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di un'associazione temporanea di impresa", impegnandosi in particolare "...irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti" e "...a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti richiesti, e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota".

Per quanto qui interessa, I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. ha dichiarato di concorrere per le seguenti categorie: "categoria prevalente OG1, quota di partecipazione 100,00%; categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 quota di partecipazione 100,00%; quota di partecipazione rispetto all'importo totale a base d'asta pari al 79,25%, della quale risulta esserne in possesso per importi e qualifiche adeguati di partecipazione richiesti (vedi copia allegata del certificato SOA)"; Precal Sistemi Industriali s.r.l. ha dichiarato di concorrere per le seguenti categorie: "categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS13 quota di partecipazione 100.00%; quota di partecipazione rispetto all'importo totale a base d'asta pari al 20,75%, della quale risulta esserne in possesso per importi e qualifiche adeguati di partecipazione richiesti (vedi copia allegata del certificato SOA)"; PFG s.r.l. si è qualificata come impresa cooptata ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. n. 554 del 1999 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, dichiarando che avrebbe eseguito lavori non superiori al 20% dell'importo complessivo dei lavori.

Ciò precisato, occorre ricordare che, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5187; sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 115), l'associazione per cooptazione, già contemplata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 406 del 1999, è caratterizzata dalla possibilità da parte delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea e con i requisiti di partecipazione, di associare altre imprese (iscritte all'ex albo nazionale dei costruttori), anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che

l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese fosse almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati; l'art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999 ha ripreso l'istituto evidentemente finalizzato a consentire la partecipazione all'appalto anche di imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori.

Ai fini dell'ammissibilità concreta della fattispecie in questione non si può prescindere da una chiara ed inequivoca espressa volontà del partecipante alla gara il quale è onerato di indicare già nella domanda di partecipazione se e quali imprese intende cooptare nell'esecuzione dei lavori o del servizio (in termini oltre alla già citata sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 115, anche sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161).

Giova aggiungere che, come puntualmente precisato da C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5187, il soggetto cooptato può solo eseguire lavori, ma non acquista lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prime, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può in alcun modo subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori di cui non è titolare, essendo privo della SOA.

Da ciò discende l'infondatezza del motivo di gravame in esame atteso che la PFG s.r.l. non doveva (e in realtà neppure poteva) dichiarare la quota di propria partecipazione all'A.T.I. aggiudicataria, mentre risulta correttamente indicata la percentuale massima (20%) dei lavori che avrebbe eseguito.

5.2. Non è poi meritevole di censura la sentenza impugnata relativamente al secondo motivo di censura, atteso che piuttosto che di dichiarazione omessa in riferimento al punto 3.2.1.2. del bando di gara, può al massimo ritenersi di essere in presenza di una dichiarazione irregolare o da completare, giustificata probabilmente dallo stesso tenore letterale della corrispondente clausola del capitolato speciale (rispetto alla quale la dichiarazione del raggruppamento temporaneo di professionisti è del tutto conforme), il che ne consentiva in ogni caso l'integrazione.

Peraltro, sotto altro concorrente profilo, è appena il caso di segnalare che, a fronte della sia pur incompleta o irregolare dichiarazione nella parte in cui si sarebbe limitata ad affermare il possesso dei requisiti di legge, le appellanti non hanno minimamente provato, né hanno indicato in tal senso neppure eventuali elementi indiziari, la insussistenza dei predetti requisiti in capo al ricordato costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti.

5.3. In relazione al terzo profilo di gravame, concernente la mancata allegazione all'offerta economica delle giustificazioni preventive, la Sezione non ritiene di discostarsi dal condivisibile indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale "le giustificazioni preliminari non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, giacché la mancata documentazione viene in rilievo solo in via eventuale nella successiva fase di verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta, nonché tenuto conto che la previsione di legge ha come scopo quello di accelerare il relativo procedimento) (C.d.S., sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8867).

Esso è pertanto privo di fondamento.

5.4. E' infondato poi il quarto motivo di gravame, con il quale è stato lamentato che, in palese violazione dell'art. 76 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell'allegato 2 del disciplinare di gara, la commissione di gara aveva inopinatamente valutato, con riferimento alle migliorie inserimento territoriale", l'offerta proposta dall'A.T.I. aggiudicataria che, in variante al progetto posto a base di gara che prevedeva l'accesso dalla strada comunale Mandrone, aveva previsto l'accesso dalla strada provinciale n. 275.

La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che è insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo o non modificabile, la possibilità delle imprese concorrenti di proporre variazioni migliorative, purchè non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis (C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149; sez. V, 17 settembre 2008, n. 4398); in tal senso sono state considerate ammissibili le varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'amministrazione appaltante; è stato poi ritenuto essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto proposto, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della pubblica amministrazione sottese alla prescrizione variante; è stato infine evidenziato che sussiste un ampio margine di discrezionalità della commissione giudicatrice nel valutare le varianti migliorative (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; 9 febbraio 2001, n. 578; sez. IV, 2 aprile 1997, n. 309).

Nel caso di specie l'allegato 3 al disciplinare di gara consentiva espressamente la proposizione di varianti migliorative, prevedendo per esse l'attribuzione fino ad un massimo di 30 punti, subarticolandole in miglione relative ai manufatti edilizi (10 punti), miglione relative agli aspetti impiantistici (10 punti) e miglione relative alle sistemazioni esterne ed accessorie (10 punti), categoria nella quale rientra evidentemente la variante migliorativa proposta dall'A.T.I. aggiudicataria, concernente un diverso accesso stradale al Polo, senza che tale variante interferisca con la sagoma edilizia del manufatto principale, superficie e volume utili e con lo schema di utilizzo funzionale.

Del resto è appena il caso di rilevare che le doglianze sul punto sono rimaste a livello di mere apodittiche affermazioni di principio (senza che sia stata fornita alcuna prova o indizio di una inammissibile interferenza tra la miglione contestata e lo schema di utilizzo funzionale), atteggiandosi quindi quale inammissibile soggettivo dissenso nei confronti delle valutazioni discrezionali della commissione di gara (di cui non è stata neppure evidenziata un'eventuale illogicità, irragionevolezza o irrazionalità).

6. E' invece fondato ed assorbente (rispetto al sesto mezzo di gravame) il quinto motivo di appello, con cui è stato sostenuto che illegittimamente la valutazione dell'anomalia delle offerte era stata compiuta dal responsabile unico del procedimento invece che dalla commissione di gara, unica competente in tal senso.

Occorre precisare in punto di fatto che, come del resto è pacifico tra le parti, che effettivamente la valutazione circa la congruità dell'offerta presentata dall'A.T.I. aggiudicataria e le relative giustificazioni è stata operata esclusivamente dal responsabile unico del procedimento, giusta relazione del 15 giugno 2009, e che successivamente il Consiglio di Amministrazione di Cosilam, giusta delibera n. 117/09 assunta nella seduta del 17 giugno 2009, ha approvato i verbali della commissione di gara e "vista la relazione di congruità dell'offerta presentata a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento" ha quindi aggiudicato la gara all'A.T.I. I.C.I.

Ciò chiarito, come evidenziato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 22 giugno 2008, n. 3108; 5 luglio 2006, n. 4267; 13 maggio 2002, n. 2579), sussiste effettivamente il dedotto vizio di incompetenza, atteso che non risulta che la commissione abbia operato alcun proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici contenuti della stessa: se è vero infatti che l'ufficio ed il RUP ben possono dare pareri tecnici, ragguagli o altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara, agli stessi non è invece rimesso il giudizio definitivo sulla congruità dell'offerta in presenza di un'apposita commissione di gara, non essendo sufficiente del resto neppure una mera presa d'atto dell'operato dell'ufficio o del RUP; del resto, diversamente opinando dovrebbe concludersi per la stessa inutilità della nomina di una commissione giudicatrice dell'appalto, essendo irragionevole ed irrazionale che l'attività valutativa della commissione debba arrestarsi al momento

dell'aggiudicazione provvisoria, senza poter valutare le successive giustificazioni e i pareri tecnici a tal fine forniti dal RUP o dall'ufficio dell'amministrazione appaltante incaricata di supportare l'attività della commissione stessa (C.d.S., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470; sez. III, 15 luglio 2011, n. 4331).

7. L'accoglimento del predetto motivo, implicando la rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non consente allo stato di delibare la spiegata domanda di risarcimento del danno, non determinandosi ex se l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore dell'A.T.I. I.C.I..

8. In conclusione l'appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento, pure nei limiti di cui in motivazione, del ricorso di primo grado.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Adriatica Edilizia s.r.l. unipersonale, Geico s.r.l. e G & D Prefabbricati S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 1211 del 27 luglio 2010 lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della stessa, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)